



Ordinanza Municipale

concernente la posa dei numeri civici e delle targhe delle vie

IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO

Richiamate:

- L'ordinanza federale sulla geo-informazione;
- La Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone e la relativa Ordinanza di applicazione;
- Il Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- La legge cantonale sulla misurazione ufficiale;
- La Legge organica comunale, segnatamente gli articoli 107 della Legge organica comunale e 25 del suo Regolamento di applicazione, che affidano al Municipio la competenza di adottare le misure relative alla gestione dei beni comunali, e richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze municipali per disciplinare materie di propria competenza o delegata da leggi e regolamenti;
- La richiesta del dipartimento delle finanze e dell'economia del 24 aprile 2006 (Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto – Ufficio delle misurazioni catastali), tramite la quale si richiama la necessità di procedere, entro tempi ragionevoli, all'assegnazione dei numeri civici degli edifici tenuto conto dell'occorrenza di collegarla con la misurazione catastale ufficiale;
- Le raccomandazioni "Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle strade" emanata dalla Direzione federale delle misurazioni catastali, Ufficio federale di topografia;
- Ricordato che i nomi delle vie sono già stati attribuiti;



Considerato:

- L'assenza di numeri civici nel comune di Novaggio;
- che l'assegnazione dei numeri civici e dei nomi delle vie, oltre a soddisfare la richiesta dell'Autorità cantonale e federale, risponde anche alle esigenze amministrative comunali e di altri Enti (servizi di pronto intervento, di sicurezza, ecc.);
- il credito di CHF 50'000.00 concesso dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2013 per la progettazione, la fornitura e la posa dei numeri civici e delle targhe delle vie nel Comune di Novaggio;
- che il progetto per la numerazione degli stabili esistenti e la futura attribuzione dei numeri civici nei fondi non ancora edificati, è stato eseguito;

DECIDE

1. Si procede alla messa in opera delle procedure di posa dei numeri civici e delle targhe delle vie nel territorio del comune di Novaggio.
2. La posa del numero civico dell'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici e strutture adibite allo svago ed al tempo libero.
3. L'assegnazione dei numeri civici agli edifici esistenti e a quelli futuri avverrà secondo il progetto allestito dalla ditta Geosistema SA, Viganello.
4. La spesa derivate da tale procedura è interamente assunta dal Comune.
5. Il lavoro di posa sarà affidato agli operai comunali o delegato a una ditta esterna e coadiuvato dall'Ufficio tecnico. Gli incaricati dovranno avere libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, così da permettere la posa del numero civico ed eventualmente la targa della via. Su richiesta del proprietario gli addetti comunali dovranno legittimarsi, presentando la tessera rilasciata dal Municipio.



6. Prima della posa dei numeri civici verrà allestita una documentazione fotografica a futura memoria.
7. Eventuali e comprovati danni alla proprietà privata, dovuti alla posa dei numeri civici, sono a carico del Comune, possibili pretese vanno rivolte al Municipio.
8. Per le future costruzioni la posa del numero civico avverrà da parte di un incaricato dal comune che, a tale scopo, avrà libero accesso alla proprietà privata interessata.
9. Criteri per la posa della placchetta con il numero civico:
 - a. In generale su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento e ad un'altezza dal terreno variabile da ml 1.60 a ml 2.00;
 - b. Per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la buca lettera, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a), la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà (ad esempio pilastro del cancello d'entrata);
 - c. Nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta è posta in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.
10. Eventuali controversie relative alla posa del numero civico saranno risolte dall'amministrazione comunale, cercando un'intesa con il proprietario.
11. I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. Al ricevimento dell'avviso i proprietari dovranno applicare il foglietto facsimile che riceveranno nel punto in cui desiderano sia posto il numero civico, tenendo però conto delle disposizioni indicate al punto 7. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta, sempre secondo le indicazioni stabilite al punto 7 della presente ordinanza.
12. Su esplicita richiesta del proprietario dell'immobile, l'amministrazione può concedergli l'autorizzazione per la posa del numero civico, tenendo però conto delle disposizioni indicate al punto 7.
13. Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa del numero civico o della targa della via, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'articolo 343 della



14. Legge di procedura per le cause amministrative (LPAm). Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.
15. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con il termine della pubblicazione. La presente ordinanza è in pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 15 settembre 2016 al 15 ottobre 2016. La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente.
16. Ai sensi degli art. 68 cpv. 2 e seg. LPAm, contro la presente le è data facoltà di ricorso per iscritto al Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, entro un termine di 30 giorni dall'intimazione.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Romani Paolo

Il Segretario
Cappelli Tiziana

Adottata dal Municipio con RM 12125 del 12.09.2016

Novaggio, 14.09.2016